



Comune di Santu Lussurgiu

**REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
CCRR**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 11.11.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 10.09.2020*

Art. 1 – Finalità

1. Attraverso le attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) si vuole offrire agli studenti la possibilità di vivere a scuola una concreta esperienza di vita democratica e sensibilizzare i giovani cittadini a partecipare alla vita della comunità locale, sviluppando la consapevolezza che ciascuno può contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.
2. L'attività ha inoltre lo scopo di migliorare la socializzazione all'interno delle classi nonché di contribuire alla formazione della personalità dei nostri giovani offrendo loro la possibilità di riflettere sul significato della competizione elettorale intesa non come scontro ma come confronto.
3. Il presente regolamento disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione del CCRR.

Art. 2 – Competenze

1. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi delibera, in via consultiva, in materia di scuola e legalità, ambiente (verde pubblico, qualità, tutela e valorizzazione del territorio), tempo libero, sport e cultura.
2. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e a tale scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all'espletamento delle proprie funzioni.
4. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi può richiedere al Sindaco del Comune di Santu Lussurgiu di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti attinenti alle materie di sua competenza.

Art. 3 - Composizione

1. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 12 consiglieri.
2. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi resterà in carica tre anni scolastici.
3. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 4 - Corpo elettorale

1. Hanno diritto al voto tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte, quinte della scuola primaria e gli iscritti alle tre classi della scuola secondaria di primo grado.
2. Possono essere eletti tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte, quinte della scuola primaria e gli iscritti alla prima e seconda classe della scuola secondaria di 1°

Art. 5 – Composizione delle liste

3. I candidati alla carica di Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di competenza del CCRR.
4. La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 12 ragazzi elettori, anche di scuole diverse.

5. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà l'invalidazione delle medesime.
6. Alla lista dei candidati deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere presso la sede dell'Istituto Comprensivo e presso la sede del Comune di Santu Lussurgiu.
7. Ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero di 12 consiglieri da eleggere.
8. In ogni lista deve essere garantita la pari opportunità.
9. Ad ogni lista dovrà essere allegata, per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il candidato, indicando la classe di appartenenza, esprima l'accettazione della candidatura.
10. Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai ragazzi senza alcun riferimento diretto o indiretto a forze politiche esistenti.

Art. 6 – Presentazione delle liste

1. Le liste elettorali dovranno essere presentate da uno dei candidati delegato da almeno cinque candidati consiglieri della lista all'ufficio elettorale, la cui composizione è stabilita dal Dirigente Scolastico e dai Docenti incaricati, costituito presso la scuola secondaria di primo grado non oltre il quindicesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Commissione elettorale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale del CCRR è istituita la Commissione Elettorale composta dal Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente (o un docente suo delegato), da un docente incaricato, da un rappresentante dei genitori possibilmente presente nel Consiglio di Istituto o individuato dal Dirigente Scolastico tra i rappresentanti dei genitori della classe 2^a o 3^a secondaria di 1°.
2. La Commissione dovrà costituirsi 15 giorni prima della data delle elezioni.
3. Compiti della Commissione:
 - a) Verificare la rispondenza delle liste presentate alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) Vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;
 - c) Curare la predisposizione degli elenchi degli elettori che saranno vidimati dal Presidente della Commissione stessa e consegnati, unitamente all'altro materiale necessario per la votazione, al Presidente del seggio elettorale;
 - e) Procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;
 - f) Decidere su eventuali controversie.

Art. 8 – Norme sulla campagna elettorale

1. La campagna elettorale avrà la durata di 10 giorni e terminerà due giorni prima delle elezioni.
2. L'Istituto Comprensivo disciplina al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di

materiale e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni avranno luogo possibilmente entro il 90° giorno da inizio anno scolastico, presso la sede della scuola secondaria di primo grado, e si svolgeranno, nel giorno prefissato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
2. Nella scheda sono indicati i candidati alla carica di Sindaco.
3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco.
4. Ciascun elettore può esprimere n.1 voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
5. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura delle urne.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ad esse dovrà assistere, con funzioni di consulenza, la Commissione elettorale del CCRR.
7. Il seggio elettorale è composto da 5 ragazzi delle scuole sorteggiati fra tutte le ragazze e i ragazzi aventi diritto di voto con esclusione delle candidate e dei candidati e viene nominato dal Presidente della Commissione Elettorale. La/Il prima/o sorteggiata/o avrà la funzione di Presidente di seggio.

Art. 10 – Proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri

1. E' proclamata/o eletto Sindaco la/il candidata/o alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati; a parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età, in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione.
3. I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della scuola secondaria di primo grado.
4. Il Dirigente scolastico informa il Sindaco degli eletti al CCRR.
5. Entro 20 giorni il Sindaco di Santu Lussurgiu proclama ufficialmente i risultati e insedia il Sindaco e il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Art. 11 – Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi

1. Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi ha la sua sede presso la scuola di appartenenza e cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta delle Ragazze e dei Ragazzi, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco di Santu Lussurgiu per questioni ritenute rilevanti.

Art. 12 – Designazione della Giunta delle Ragazze e dei Ragazzi

1. La Giunta è nominata dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi ed è presentata al CCRR nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di quattro assessori, fra i quali sarà nominato il vicesindaco e dal sindaco che la convoca e la presiede.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.

4. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
5. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCRR.

Art. 13 – Sedute

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, convocato e presieduto dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, che stabilisce l'ordine del giorno, si riunisce nella sala consiliare del Comune almeno una volta ogni tre mesi e la prima volta entro venti giorni dalla sua elezione.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Santu Lussurgiu.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.
5. Le deliberazioni- sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono verbalizzate da un Segretario designato dal Sindaco o designato volta per volta dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi all'avvio di ogni seduta; il Segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei Consiglieri.
6. Il sistema di votazione è palese per alzata di mano
7. Le deliberazioni sono trasmesse a cura del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 14 – Comunicazione – Partecipazione

1. Il Sindaco del Comune inserisce in indirizzo nella convocazione del Consiglio Comunale, il CCRR; la comunicazione verrà trasmessa alla mail dei genitori del CCRR e per conoscenza alla Scuola.
2. Il Consiglio Comunale prevede specifiche sedute nelle quali trattare tematiche interessanti per i giovani eletti del CCRR.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. L'aggiornamento e la revisione del presente regolamento sarà possibile prima dell'indizione delle nuove elezioni.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione di settore vigente in materia di enti locali.